



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2009

DISEGNO DI LEGGE 10 marzo 2009, n. 24

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale

D'iniziativa del consigliere

Roberto Bombarda (Verdi e democratici del Trentino)

Presentato il **10 marzo 2009**

Assegnato alla **Terza Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 10 marzo 2009, n. 24

Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale

INDICE

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale*

Art. 3 - *Giornata della sicurezza stradale e interventi di educazione e di sensibilizzazione*

Art. 4 - *Consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale*

Art. 5 - *Osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale*

Art. 6 - *Incentivi in materia di sicurezza ed educazione stradale*

Art. 7 - *Abrogazione dell'articolo 33 (Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8*

Art. 8 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1 *Finalità*

1. La Provincia autonoma di Trento promuove e sostiene interventi per il miglioramento della sicurezza stradale e per l'educazione stradale, anche al fine di contribuire alla riduzione dei sinistri per incidenti, in conformità agli obiettivi individuati dall'Unione europea e in adesione alle direttive del piano nazionale della sicurezza stradale previsto dall'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), e dai suoi programmi di attuazione.

2. Per le finalità del comma 1 la Provincia promuove e incentiva iniziative di carattere scientifico, tecnologico, normativo, informativo, educativo e culturale che rispondano ai criteri previsti dal piano nazionale della sicurezza stradale e che diano attuazione ai temi della sicurezza e dell'educazione stradale.

3. L'azione della Provincia è orientata, in particolare, a:

- a) promuovere l'educazione civica alla mobilità degli utenti delle strade di ogni genere - come automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni e conducenti di animali -, compresi i portatori di handicap;
- b) promuovere e attuare iniziative volte a diffondere la cultura e l'educazione della sicurezza stradale e degli interventi di primo e pronto soccorso;
- c) promuovere e favorire la conoscenza e le modalità d'impiego dei diversi mezzi di trasporto, con un impegno particolare volto a promuovere e favorire l'impiego dei mezzi pubblici e dei mezzi più ecologici;
- d) organizzare, analizzare e diffondere le informazioni relative ai sinistri stradali, ai fattori di rischio e alle relative concause, con particolare attenzione per le conseguenze derivanti dall'uso di alcool, droghe e farmaci;
- e) coordinare sul territorio le azioni di soggetti che a vario titolo operano nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, ferme restando le competenze di ciascun soggetto;
- f) pianificare e programmare interventi nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, attraverso la predisposizione del piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale, nell'ambito del sistema integrato di sicurezza.

Art. 2

Piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale

1. Il piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale consiste in un sistema articolato di indirizzi, misure e interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale e dell'educazione stradale secondo le linee guida fissate a livello nazionale e comunitario.

2. Il piano persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuove il governo sistematico e coordinato della sicurezza stradale;
- b) favorisce la conoscenza e l'impiego delle modalità per la mobilità urbana ed extraurbana, con una particolare attenzione per i mezzi più ecologici;
- c) favorisce e sviluppa l'educazione alla sicurezza stradale, dando priorità alla popolazione scolastica giovanile e a particolari categorie di utenti della strada, compresi i portatori di handicap;
- d) programma e realizza interventi sulla rete stradale provinciale;
- e) garantisce la messa in sicurezza delle zone urbane ed extraurbane di massimo rischio;
- f) programma e realizza interventi volti a ridurre l'incidentalità e le sue conseguenze.

3. Il piano sviluppa le seguenti linee d'intervento, in particolare:

- a) definizione delle misure d'indirizzo, coordinamento e incentivazione riguardanti progetti e interventi per migliorare la sicurezza stradale da parte della Provincia, del sistema delle autonomie locali, degli enti gestori delle strade e dei servizi di trasporto, delle imprese;
- b) rafforzamento dell'educazione stradale e del rispetto tra i diversi utenti della strada, con particolare attenzione nei riguardi dei portatori di handicap;
- c) rafforzamento di una cultura della sicurezza stradale attraverso un'azione d'informazione ed educazione dei cittadini e di sensibilizzazione e formazione dei tecnici e dei livelli decisori;
- d) rafforzamento dell'azione di prevenzione, controllo e repressione, a tutti i livelli, prevedendo a tal fine un più stretto coordinamento tra le forze di polizia, l'evoluzione dei modelli operativi e una maggiore diffusione di nuove tecnologie;
- e) rafforzamento dell'azione sanitaria, sia per quanto riguarda le misure preventive e di controllo, sia per quanto riguarda i contenuti e la tempestività del primo e del pronto soccorso;
- f) miglioramento delle regole e dei controlli su veicoli, conducenti e servizi di trasporto, attraverso accordi miranti a migliorare la sicurezza dei veicoli e il rafforzamento delle abilità di guida dei conducenti;
- g) miglioramento dell'organizzazione del traffico e della rete infrastrutturale tramite la predisposizione di nuovi strumenti di pianificazione del traffico e dei livelli di sicurezza della rete stradale;
- h) incentivazione di progetti volti a creare condizioni di maggior equilibrio tra qualità urbana, situazione ambientale, sicurezza dei pedoni, vivibilità delle aree urbane ed esigenze della circolazione dei veicoli.

4. Il piano è predisposto dal dipartimento competente in materia di trasporti in collaborazione con il dipartimento competente in materia di sanità e con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con il supporto tecnico dell'osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale. Il piano è approvato dalla Giunta provinciale, sentita la consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 3

Giornata della sicurezza stradale e interventi di educazione e di sensibilizzazione

1. La Provincia, per promuovere l'educazione, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di sicurezza stradale:

- a) istituisce la giornata della sicurezza stradale, da celebrare ogni anno nel giorno individuato dalla consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale;
- b) divulga, anche con mezzi elettronici, il piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale e la relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale;
- c) individua, di concerto con le amministrazioni comunali interessate, i siti da adibire a circuiti per la guida sicura e promuove lo svolgimento di corsi di guida sicura, rivolti in particolare ai giovani;
- d) concede finanziamenti all'università e agli istituti scolastici, da destinare a borse di studio e assegni di studio a favore di studenti e allievi che abbiano condotto studi o ricerche nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale, o che si siano particolarmente distinti per senso civico in ordine ai temi inerenti la sicurezza e l'educazione stradale.

2. Le borse e gli assegni di studio previsti dal comma 1, lettera d), sono concessi in occasione della giornata della sicurezza stradale a studenti selezionati annualmente mediante una procedura concorsuale indetta ed esperita dalle facoltà universitarie nel cui ambito di attività viene condotto lo studio, o dagli istituti scolastici i cui allievi si sono distinti in ordine ai temi riguardanti l'educazione stradale, con le modalità stabilite con regolamento.

Art. 4

Consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale

1. E' istituita la consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale, quale organo consultivo della Provincia in materia. La consulta è nominata dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura provinciale.

2. La consulta, anche in collaborazione con la conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza, prevista dall'articolo 4 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale), elabora gli elementi conoscitivi e interpretativi disponibili, con specifico riguardo a quelli forniti dall'osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale, a supporto delle azioni di confronto e di concertazione tra le istituzioni i soggetti interessati alla sicurezza e all'educazione stradale, e formula alla Giunta provinciale proposte operative ai fini della pianificazione e programmazione provinciale.

3. La consulta è composta da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di trasporti o un suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente del dipartimento competente in materia di trasporti o un suo delegato, con funzioni di vicepresidente;
- c) il dirigente del dipartimento competente in materia di sanità, o un suo delegato;
- d) il dirigente del dipartimento competente in materia di protezione civile, o un suo delegato;
- e) il dirigente del dipartimento istruzione, o un suo delegato;
- f) il direttore dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, o un suo delegato;
- g) il comandante del comando regionale dell'arma dei carabinieri, o un suo delegato;
- h) il dirigente del compartimento di polizia stradale del Trentino - Alto Adige, o un suo

delegato;

- i) un assessore comunale competente in materia, designato dal Consiglio delle autonomie locali, o un suo delegato;
- j) un rappresentante delle polizie municipali dei comuni trentini, designato dal consorzio dei comuni;
- k) un rappresentante della federazione dei vigili del fuoco volontari;
- l) un rappresentante dell'Automobile club d'Italia (ACI);
- m) due rappresentanti individuati dalle organizzazioni di categoria delle autoscuole più rappresentative a livello provinciale;
- n) un rappresentante del comitato trentino della Federazione motociclistica italiana;
- o) un rappresentante del comitato trentino della Federazione ciclistica italiana.

4. Alle sedute della consulta possono essere chiamati a partecipare, di volta in volta e senza diritto di voto, funzionari della Provincia e, per la trattazione di particolari problemi, docenti universitari, tecnici ed esperti del settore. Questi stessi soggetti possono chiedere di essere sentiti dalla consulta.

5. La consulta è validamente costituita anche in assenza delle designazioni dei rappresentanti indicati nelle lettere g), h), i), l), m), n) e o) del comma 3.

6. La consulta si riunisce ogni sei mesi o comunque quando il suo presidente ne dispone la convocazione, anche dietro richiesta di un terzo dei suoi componenti.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di votazione paritaria prevale il voto del presidente.

8. Funge da segretario della consulta un dipendente della Provincia.

9. Ai componenti della consulta sono corrisposti i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa provinciale in materia.

Art. 5

Osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale

1. La Provincia istituisce, nell'ambito del dipartimento competente in materia di trasporti, l'osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale. L'osservatorio opera in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'università e il consorzio dei comuni.

2. L'osservatorio sulla sicurezza e sull'educazione stradale, in particolare:

- a) cura la raccolta, e l'elaborazione dei dati, anche sanitari, relativi agli incidenti stradali che si verificano in provincia, in modo da consentire l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale e sull'efficacia degli interventi realizzati;
- b) redige la relazione annuale di analisi dello stato della sicurezza e dell'educazione stradale, sulla base delle informazioni raccolte ed elaborate, da inviare alla consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale, alla Giunta provinciale e al Consiglio provinciale entro il 31 marzo di ogni anno;
- c) elabora gli elementi tecnico-statistici necessari per la redazione del piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale;
- d) fornisce supporto alle attività della consulta provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale.

Art. 6

Incentivi in materia di sicurezza ed educazione stradale

1. Per perseguire gli obiettivi di questa legge la Provincia eroga contributi ai comuni e agli enti o associazioni senza fini di lucro che ne fanno richiesta e che hanno tra le loro finalità la promozione della sicurezza ed educazione stradale.

2. Le iniziative sono ammesse a contributo se sono coerenti con gli obiettivi e le priorità stabilite dal piano provinciale della sicurezza e dell'educazione stradale. I criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi sono stabiliti con regolamento.

Art. 7

Abrogazione dell'articolo 33 (Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8

1. E' abrogato l'articolo 33 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

Art. 8

Disposizione finanziaria

1. Per attuare l'articolo 4 è autorizzata una spesa di 30.000 euro per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012.

2. Per attuare gli articoli 3 e 6 è autorizzata una spesa di 100.000 euro per gli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari il fondo per nuove leggi - spese correnti, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio provinciale.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).